

## IL SINDACO

Vista la relazione del Dirigente Veterinario Responsabile dell'U.O.S. Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP, dott. G. Boscarino Siracusa Prot. n. 01221/A del 11/07/2016 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 11.07.2016 presso l'azienda denominata OMISSIS con il codice di identificazione aziendale IT015SR<sup>00</sup>, ubicata in questo Comune, in OMISSIS con centro aziendale georeferenziato Latitudine OMISSIS, Longitudine OMISSISE, in cui insistono i seguenti allevamenti:

- 1) Allevamento -  bovino -  ovino -  caprino, proprietario il sig. OMISSIS nato a OMISSIS ( ) il OMISSIS e residente in Palazzolo Acreide (SR) contrada OMISSIS - Codice Fiscale OMISSIS, Partita IVA \_\_\_\_\_;
- 2) Allevamento -  bovino -  ovino -  caprino, proprietario \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_;
- 3) Allevamento -  bovino -  ovino -  caprino, proprietario \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_;

è stato riscontrato un focolaio di BRUCELLOSI BOVINA negli animali di cui è Proprietario/Rappresentante legale il sig. OMISSIS i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per n. 1 bovino giusto rapporto di prova n. 3991 del 06/07/2016 da parte dell'I.Z.S. di Catania;

\_\_\_\_\_ i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per n. \_\_\_\_\_ bovini giusto rapporto di prova n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ da parte dell'I.Z.S. di \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per n. \_\_\_\_\_ bovini giusto rapporto di prova n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ da parte dell'I.Z.S. di Catania;

Visto il T.U. delle LL.SS. n° 1265 del 27/07/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell'08/02/1954;

Visto il Decreto n° 651 del 27/08/1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visti i DD.A.A. n° 31361 del 17/03/2000 e n. 00519 del 12/04/2002 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Vista l'O.M. 09/08/2012 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Visto il D.P.R. n. 317/1996;

Visto il Regolamento CE 1760/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il D.M. 31/01/2002 e successive modifiche ed integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/1978;

Visto il D.L.vo 502/1992;

Visto il D.L.vo 517/1993;

Viste le LL.RR. 30/1993 e 33/1994;

Visto il D.A. n. 13306 del 18/11/1994

## ORDINA

al sig. *OMISSIS*.

meglio generalizzato/i in premessa, l'adozione e l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- 1) gli animali risultati infetti, marcati con un bolo endoruminale, recante, identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) tutti i bovini /ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi spostamento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/1954;
- 3) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/1996 e dal Regolamento CEE 820/1997, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Siracusa; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati all'immediata macellazione;
- 4) la distruzione dei feti e degli involgii fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature, dopo accurata pulizia, la disinfezione va effettuata con formalina al 3% oppure clorammine di ipoclorito al 1% di cloro attivo, idrato di sodio al 2% o acido fenico al 3%;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della L. 15/02/1963 n° 281, modificata dalla L. 08/03/68 n° 399, e dal D.P.R. 31/03/1988 n° 152;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 320/1954, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) il divieto della monta naturale;
- 11) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 12) l'impiego del latte delle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 13) la rimozione dall'allevamento del latte degli animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se è destinato a cascifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione mediante trattamento di pastorizzazione;
- 14) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 15) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 16) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il sig. *OMISSIS* come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/1954.

### 17) DELEGÀ

il Responsabile dell'Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Siracusa ad autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove a distanza di sei settimane, la prima delle quali eseguita dopo sei settimane dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

La presente ordinanza va notificata

al sig. *OMISSIS* e portata a conoscenza del Servizio Veterinario dell'ASP di Siracusa e della Polizia Municipale

Il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Siracusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco  
Dott. Carlo Scibotta